

In base all'art. 33 della Legge sulle associazioni (Gazz. uff. RS n. 60/95) l'Assemblea dei soci dell'Associazione Culturale e Sportiva COMUNITÀ DEGLI ITALIANI "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - ISOLA approva, in adeguamento alla legge, il seguente

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Con il presente statuto i soci dell'Associazione Culturale e Sportiva COMUNITÀ DEGLI ITALIANI "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - ISOLA, (nel testo a seguire: Associazione) regolano la denominazione e i simboli, della loro organizzazione, definiscono la posizione, i diritti e i doveri dei suoi soci, la possibilità di associarsi all'associazione, gli organi dell'associazione, la loro elezione e revoca, le loro competenze e responsabilità e le forme di controllo del loro operato.

Art. 2

(1) L'Associazione Culturale e Sportiva COMUNITÀ DEGLI ITALIANI "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - ISOLA è una libera associazione autonoma degli appartenenti alla comunità nazionale italiana residenti nel territorio del Comune di Isola e che desiderano collaborare in modo organizzato al realizzo degli gli interessi individuali e collettivi dei suoi soci nel campo della cultura, dello sport e della ricreazione con particolare riferimento allo sviluppo e alla salvaguardia dell'identità nazionale italiana, della cultura e del patrimonio culturale italiani del territorio con tale insediamento storico, nonché, a questi fini, collaborare con la Nazione madre.

(2) L'Associazione non opera a fini di lucro.

Art. 3

(1) L'Associazione ha la seguente denominazione: Associazione Culturale e Sportiva COMUNITÀ DEGLI ITALIANI "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - ISOLA. La traduzione slovena della denominazione è la seguente: Kulturno in športno društvo SKUPNOST ITALIJANOV "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - IZOLA

(2) La denominazione abbreviata dell'Associazione è: Associazione COMUNITÀ DEGLI ITALIANI "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - ISOLA; in lingua slovena: Društvo SKUPNOST ITALIJANOV "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - IZOLA.

Art. 4

L'Associazione ha il proprio timbro che è di forma circolare, del diametro di 35 mm, con la seguente dicitura: Associazione Culturale e Sportiva - Kulturno in športno društvo / Comunità degli Italiani - Skupnost Italijanov / Pasquale Besenghi degli Ughi / Isola - Izola.

Art. 5

(1) L'associazione è persona giuridica di diritto privato.

(2) La sede dell'Associazione è a Isola, in via Piazza Manzioli, n.5.

Art. 6

(1) Il lavoro dell'Associazione è pubblico.

(2) L'associazione informa i suoi soci:

- *tramite il diritto dei soci alla visione dei verbali dei suoi organismi,*
- *tramite il suo foglio informativo,*
- *tramite i mezzi di pubblica informazione.*

(3) Al fine di adempiere all'obbligo di cui al comma precedente, ogni organismo dell'Associazione, sezioni e gruppi di lavoro compresi, ha l'obbligo di verbalizzare le proprie sedute o riunioni e di consegnare i verbali al segretario della medesima.

(4) L'Associazione informa l'opinione pubblica sul proprio lavoro organizzando le sedute e le riunioni dei propri organismi in modo pubblico, organizzando tavole rotonde, conferenze stampa e invitando alle sedute i rappresentanti della pubblica informazione, nonché rappresentanti di organi, istituzioni e organizzazioni interessate alle tematiche da trattare.

(5) Il responsabile della pubblica informazione sul lavoro dell'Associazione è il presidente della medesima.

II. FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

(1) Il fine dell'Associazione è la realizzazione degli interessi individuali e collettivi dei suoi soci nel campo della cultura, dello sport e della ricreazione con particolare riferimento allo sviluppo e alla salvaguardia dell'identità nazionale italiana, della cultura e del patrimonio culturale italiani del territorio in cui è costituita, della regione istriana e italiane in genere.

(2) Per conseguire i fini di cui al comma precedente l'Associazione opera nel seguente modo:

- *collabora con organizzazioni e istituzioni che si occupano di attività culturali, sportive;*
- *collabora con la Nazione madre;*
- *si adopera per il mantenimento di un alto grado di professionalità nel lavoro dell'associazione;*
- *si impegna per il rispetto dei principi etici e morali in tutte le attività che svolge;*
- *informa i propri soci sui problemi e sullo sviluppo riguardanti tutte le sfere di attività dell'associazione;*

- *si impegna a mantenere e sviluppare la terminologia italiana in tutti i settori di azione;*
- *stimola il perfezionamento professionale dei propri soci e s'impegna per la formazione di quadri professionali nel campo delle proprie attività nonché per la realizzazione di scambi tra addetti in ambito nazionale e internazionale.*

Art. 8

Allo scopo di realizzare i fini preposti, l'Associazione si prefigge i seguenti compiti:

- *organizzare il funzionamento di sale di lettura e biblioteche;*
- *organizzare conferenze, corsi, convegni, consultazioni, dibattiti e seminari per i propri soci;*
- *curare il finanziamento e la pubblicazione di opere letterarie riguardanti i campi di attività dell'associazione;*
- *stimolare la creatività, il talento e le attitudini dei soci indirizzandoli ai vari campi di attività;*
- *organizzare manifestazioni pubbliche riguardanti tutti i campi della sua attività;*
- *organizzare incontri periodici di tutti i soci volti al socializzare, alla conoscenza reciproca e allo scambio di idee in merito a problemi comuni;*
- *stimolare la collaborazione dei soci in tutte le attività dell'associazione;*
- *organizzare conferenze e dibattiti pubblici riguardanti le attività dell'associazione. stimolando così un interesse più ampio per le medesime;*
- *stimolare la collaborazione con istituzioni specializzate ed esperti del campo nella realizzazione dei propri progetti;*
- *collaborare alla pianificazione e alla stesura dei programmi educativi e d'istruzione riguardanti i campi d'azione della associazione.*

III. MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

Art. 9

(1) L'adesione all'Associazione è su base volontaria.

(2) L'associazione ha soci effettivi, soci sostenitori e soci onorari.

Art. 10

(1) Può diventare socio effettivo dell'Associazione il cittadino della Repubblica di Slovenia che vuole adoperarsi per il conseguimento delle finalità e dei compiti dell'associazione e che, a questo scopo, firma l'apposita scheda di adesione con la quale si impegna a rispettare i dettami dello statuto e che paga la quota associativa.

(2) Alle stesse modalità può diventare socio effettivo dell'Associazione anche un cittadino straniero.

(3) La scheda di adesione di cui al primo comma di questo articolo che si riferisce ai soci di età minore ai quindici (15) anni deve essere sottoscritta dai genitori dei medesimi o da chi ne fa le veci.

Art. 11

(1) Il titolo di socio onorario dell'Associazione viene conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, al socio che ha meriti particolari nel conseguimento dei fini e nello sviluppo delle attività dell'Associazione.

(2) Il titolo di socio onorario può essere conferito, tramite anzidetto procedimento, anche al non socio che ha meriti particolari nei campi di attività dell'Associazione o in attività consimili. Il non socio che ha acquisito il titolo di socio onorario non ha diritto di decisione negli organi dell'Associazione.

(3) Il socio onorario è esentato dall'obbligo di pagamento della quota di associazione.

IV. I SOCI

Art. 12

(1) I soci dell'Associazione hanno, nell'ambito dell'Associazione stessa, i seguenti diritti:

- di eleggere e di venire eletti negli organismi dell'Associazione;*
- di codecidere negli organismi dell'Associazione;*
- di realizzare i propri interessi nel campo delle attività dell'Associazione;*
- di beneficiare nel proprio lavoro dei risultati comuni delle attività svolte;*
- di collaborare alle attività dell'Associazione;*
- di essere informato sui programmi e la gestione generale e finanziaria dell'Associazione;*
 - di ricevere premi e riconoscimenti per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti in seno all'Associazione.*

(2) I soci minorenni dell'Associazione non fruiscono dei diritti contemplati nel primo, secondo e terzo punto del precedente comma.

Art. 13

I soci dell'Associazione hanno i seguenti doveri:

- di rispettare i dettami dello statuto e degli altri atti e decisioni dell'Associazione;*
- di collaborare fattivamente e di dare il proprio apporto lavorativo alla realizzazione dei fini e dei compiti dell'Associazione;*
 - di corrispondere regolarmente la quota associativa nell'importo fissato dall'Assemblea dei soci;*
 - di fornire all'Associazione le informazioni utili per il realizzo dei compiti prefissi;*
 - di trasferire le proprie esperienze e conoscenze ai soci più giovani;*
 - di salvaguardare la buona reputazione dell'Associazione.*

Art. 14

L'associazione all'Associazione Culturale e Sportiva COMUNITÀ DEGLI ITALIANI "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - ISOLA cessa:

- *per dissociazione;*
- *per radiazione;*
- *per espulsione;*
- *per morte.*

Art. 15

La dissociazione dall'Associazione Culturale e Sportiva COMUNITÀ DEGLI ITALIANI "PASQUALE BESENGHI DEGLI UGHI" - ISOLA avviene con la consegna della dichiarazione di dissociazione, da parte del socio, al Comitato direttivo dell'Associazione.

Art. 16

Il Comitato direttivo radia il socio che non ha provveduto - anche dopo l'ammonimento - al pagamento della quota annua di associazione entro l'anno corrente.

Art. 17

L'espulsione di un socio viene deliberata dalla Commissione disciplinare. La delibera deve essere conforme al Regolamento disciplinare.

V. FORME ASSOCIATIVE PARTICOLARI

Art. 18

L'Associazione può stabilire rapporti di collaborazione o associarsi con organizzazioni nazionali e straniere che operano nel campo culturale e sportivo.

Art. 19

L'Associazione collabora con la Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola al fine di coordinare le attività volte a soddisfare gli interessi comuni del Gruppo nazionale italiano nel Comune di Isola.

VI. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20

Gli organi dell'Associazione sono:

- *l'Assemblea dei soci,*
- *il Comitato direttivo,*
- *il Comitato di controllo,*
- *la Commissione disciplinare.*

1. L'Assemblea dei soci

Art. 21

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione e si compone di tutti i soci dell'Associazione.

Art. 22

(1) L'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

- *decide sull'ordine del giorno delle proprie sedute;*
- *approva e modifica lo Statuto e gli altri atti dell'Associazione;*
- *approva il programma di lavoro dell'Associazione;*
- *approva il piano finanziario e il conto consuntivo dell'Associazione;*
- *elegge ed esonera il presidente, il segretario, il cassiere e i quattro membri del Direttivo; i membri del Comitato di controllo e della Commissione disciplinare dell'Associazione;*
- *decide sull'ammontare della quota associativa;*
- *approva le relazioni sull'operato del Comitato direttivo, del Comitato di controllo e della Commissione disciplinare e accoglie decisioni definitive sui ricorsi alle deliberazioni degli stessi;*
- *decide sulla collaborazione e sull'associazione con altre organizzazioni;*
- *in caso di ricorso, decide definitivamente sull'espulsione dei soci dell'Associazione;*
- *decide su altre questioni relative alle finalità dell'Associazione proposte da organismi o da soci dell'Associazione;*
- *decide sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili;*
- *decide sull'estinzione dell'Associazione.*
-

(2) Le singole proposte di cui al punto 10 del precedente comma devono essere inoltrate al Comitato direttivo dell'Associazione almeno otto (8) giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci.

(3) Sui lavori dell'Assemblea dei soci viene redatto un verbale, che viene firmato da chi presiede alla sessione, dal verbalizzante e da due verificatori.

Art. 23

(1) Le sessioni dell'Assemblea dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. La sessione ordinaria dell'Assemblea viene convocata una volta l'anno dal Comitato direttivo dell'Associazione.

(2) Le sessioni straordinarie dell'Assemblea dei soci vengono convocate su delibera del Comitato direttivo, su richiesta del Comitato di controllo o di 1/3 dei soci. Il Comitato direttivo deve convocare la sessione straordinaria dell'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dall'inoltro della richiesta di convocazione. Se il Comitato direttivo non realizza la richiesta di convocazione, la sessione viene convocata dal richiedente. In questo caso, questi, deve presentare anche l'ordine del giorno e la dovuta documentazione. In sessione

straordinaria l'Assemblea dei soci può deliberare solamente in merito alla tematica per la quale è stata convocata.

(3) Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere resi pubblici almeno 14 (quattordici) giorni prima della sessione e devono specificare la proposta di ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della sessione e chi la convoca.

Art. 24

(1) L'Assemblea dei soci è deliberativa se alla sessione è presente la maggioranza dei soci dell'Associazione.

(2) In caso di non deliberatività all'ora prestabilita, l'inizio della sessione viene rinviato di 15 (quindici) minuti, dopodiché l'Assemblea dei soci è deliberativa se alla sessione sono presenti almeno 10 (dieci) soci.

(3) Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci vengono approvate con la maggioranza di voti dei soci presenti. Di regola, il voto è palese, ma, in alcuni casi, l'Assemblea dei soci può decidere di adottare il voto segreto. L'elezione degli organi dell'associazione viene effettuata, di regola, tramite voto segreto.

2. Il Comitato direttivo

Art. 25

(1) Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: svolge tutti i lavori organizzativi, tecnico professionali e amministrativi, e guida il lavoro e le attività dell'Associazione nel periodo tra due sessioni ordinarie dell'Assemblea dei soci in conformità dei programmi e delle deliberazioni approvate dalla medesima.

(2) Il Comitato direttivo si compone di 7 (sette) membri: il presidente, il segretario, il cassiere e 4 (quattro) membri eletti in sessione dell'Assemblea dei soci a suffragio diretto, uguale, libero e segreto.

(3) Il Comitato direttivo risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci .

(4) Il mandato del Comitato direttivo è di 4 (quattro) anni.

Art. 26

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- *convoca l'Assemblea dei soci;*
- *cura il realizzo del programma di lavoro dell'Associazione;*
- *prepara le proposte degli atti dell'Associazione;*
- *prepara le proposte di piano finanziario e di conto consuntivo dell'Associazione;*
- *cura la gestione generale e finanziaria dell'Associazione;*
- *gestisce il patrimonio dell'Associazione;*
- *costituisce ed esonera i gruppi di lavoro dell'Associazione;*

- *svolge altri compiti previsti dagli atti dell'Associazione e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.*

Art. 27

(1) Il Comitato direttivo opera nelle sedute che vengono convocate secondo le necessità o almeno 2 (due) volte all'anno.

(2) Le sedute vengono convocate e presiedute dal presidente dell'Associazione. In caso di assenza il presidente viene sostituito dal segretario.

(3) La prima seduta del Comitato direttivo viene convocata da chi ha presieduto la seduta dell'Assemblea dei soci entro quindici (15) giorni dall'elezione.

(4) Il Comitato direttivo è deliberativo se alle sue sedute è presente più della metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

Il presidente

Art. 28

(1) Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte a organi e a organizzazioni, di stato e non, nel Paese e all'estero. È responsabile della gestione e dell'attività dell'Associazione, che deve operare in conformità dello statuto e dell'ordine giuridico della Repubblica di Slovenia. Il presidente dell'Associazione è allo stesso tempo anche presidente del Comitato direttivo.

(2) Il presidente dell'Associazione viene eletto ed esonerato dall'Assemblea dei soci. L'elezione avviene con voto segreto.

(3) Il presidente dell'Associazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

(4) Il mandato del presidente è di 4 (quattro) anni.

Il segretario

Art. 29

(1) Il segretario ha il compito di espletare i lavori professionali, tecnici e amministrativi, nonché di coordinare le attività degli organismi dell'Associazione.

(2) Il segretario viene eletto ed esonerato dall'Assemblea dei soci.

(3) Il segretario risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci e al Comitato direttivo.

(4) Il mandato del segretario è di 4 (quattro) anni.

(5) I lavori professionali, tecnici e amministrativi di cui al primo comma di questo articolo possono essere affidati a un servizio professionale interno o ad altri servizi a discrezione del Comitato direttivo.

Il cassiere

Art. 30

(1) Il cassiere dell'Associazione cura la gestione finanziaria e materiale della stessa in conformità del Regolamento sulla gestione finanziaria e materiale dell'Associazione e in conformità delle norme vigenti nella Repubblica di Slovenia.

(2) Il cassiere viene eletto ed esonerato dall'Assemblea dei soci.

(3) L'operato del cassiere è pubblico.

(4) Il cassiere risponde del suo operato al Comitato direttivo e all'Assemblea dei soci.

(5) Il mandato del cassiere è di 4 (quattro) anni.

(6) I lavori professionali riguardanti la gestione finanziaria e materiale di cui al primo comma di questo articolo possono venire affidati ad un servizio professionale interno o ad altri servizi, a discrezione del Comitato direttivo.

Altre forme organizzative

Art. 31

(1) Il Comitato direttivo dell'Associazione può costituire vari gruppi di lavoro in qualità di supporto per la realizzazione dei vari compiti.

(2) I compiti, il numero di membri e i nominativi dei membri e del presidente degli anzidetti gruppi vengono definiti dal Comitato direttivo.

(3) I membri dei gruppi di lavoro devono essere soci dell'Associazione. Eccezionalmente possono essere invitate a collaborare nei gruppi di lavoro anche persone che non fanno parte dell'Associazione.

(4) I gruppi di lavoro rispondono del loro operato al Comitato direttivo.

(5) Il mandato dei gruppi di lavoro è di 4 (quattro) anni;

(6) I lavori professionali per la realizzazione dei compiti di cui al primo comma di questo articolo possono venire affidati ad un servizio professionale interno o ad altri servizi, a discrezione del Comitato direttivo.

Art. 32

(1) L'Associazione può costituire anche delle sezioni, che sono un forma organizzativa dei soci su base d'interesse.

(2) Le sezioni vengono costituite dal Comitato direttivo su proposta di gruppi di soci dell'Associazione.

(3) Le sezioni non sono persona giuridica e devono attenersi alle norme dello statuto dell'Associazione.

(4) Le sezioni rispondono del loro operato al Comitato direttivo.

3. Il Comitato di controllo

Art. 33

(1) Il Comitato di controllo segue l'operato del Comitato direttivo e degli altri organismi dell'Associazione ed effettua il controllo della gestione materiale e finanziaria della medesima.

(2) Il Comitato di controllo è formato da 3 (tre) membri che non devono essere membri di nessun altro organo dell'Associazione. I membri del Comitato di controllo vengono eletti ed esonerati dall'Assemblea generale su proposta di ogni singolo socio dell'Associazione.

(3) Il Comitato di controllo risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

(4) Il mandato dei membri del Comitato di controllo è di 4 (quattro) anni.

Art. 34

(1) I membri del Comitato di controllo possono partecipare alle sedute degli organismi dell'Associazione, ma senza diritto di voto.

(2) Il Comitato di controllo opera in seduta ed è deliberativo se alla seduta sono presenti tutti e tre i membri. Il Comitato di controllo delibera con la maggioranza di voti.

(3) Nella sua prima seduta il Comitato di controllo elegge dalle proprie file il proprio presidente e vicepresidente.

(4) Il Comitato di controllo informa una volta all'anno l'Assemblea dei soci sul proprio operato.

(5) Le dimissioni individuali o collettive del Comitato di controllo vanno presentate all'Assemblea generale per iscritto con la debita motivazione.

4. La Commissione disciplinare

Art. 35

(1) La Commissione disciplinare tratta tutte le infrazioni dei soci e dei membri dei vari organi dell'Associazione che riguardano i rapporti con l'Associazione e per conto dell'Associazione, e decide sui provvedimenti da adottare in base al regolamento disciplinare dell'Associazione.

(2) La Commissione disciplinare è formata da 3 (tre) membri e 2 (due) sostituti che vengono eletti ed esonerati dall'Assemblea dei soci su proposta di ogni singolo socio dell'Associazione.

(3) La Commissione disciplinare risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

(4) Il mandato dei membri della Commissione disciplinare è di 4 (quattro) anni.

Art. 36

Le infrazioni che vengono trattate dalla Commissione disciplinare sono:

- *infrazione delle norme statutarie;*
- *accettazione e realizzazione di deliberazioni con leggerezza e irresponsabilità;*
- *non realizzo delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;*
- *azioni nocive alla buona immagine dell'Associazione.*

Art. 37

(1) I provvedimenti che possono venire adottati dalla Commissione dopo il procedimento, in base al Regolamento disciplinare, sono:

- *ammonizione,*
- *pubblica ammonizione,*
- *espulsione.*

(2) Il soggetto raggiunto da provvedimento ha il diritto di appellarsi all'Assemblea dei soci quale organo d'appello di secondo grado.

Art. 38

(1) La Commissione disciplinare opera in seduta che viene convocata in base a richieste scritte dei soci o degli organismi dell'Associazione. È deliberativa se alla seduta sono presenti tutti e tre i membri. La Commissione disciplinare delibera con la maggioranza di voti.

(2) Nella sua prima seduta la Commissione disciplinare elegge dalle proprie file il proprio presidente e vicepresidente.

(3) Le dimissioni individuali o collettive della Commissione disciplinare vanno presentate all'Assemblea generale per iscritto con la debita motivazione.

VII. GESTIONE FINANZIARIA E MATERIALE

1. Finanziamento e patrimonio dell'Associazione

Art. 39

(1) Le entrate finanziarie dell'Associazione sono:

- *quote associative,*
- *finanze pubbliche,*
- *entrate dalle attività dell'associazione riguardanti i diritti materiali,*
- *contributi di sponsor,*
- *donazioni e lasciti,*
- *altre fonti.*

(2) Allo scopo del conseguimento delle proprie finalità e in conformità della legge, l'Associazione può organizzare proprie attività di profitto quali cessione in affitto di locali in proprio usufrutto, cessione in affitto di propri mezzi fondamentali, organizzazione di servizio di buffet, riscossione di partecipazioni per frequenze di corsi, conferenze e spettacoli di sua organizzazione, offerta di vari servizi e simili.

(3) Se nell'espletamento delle attività dell'Associazione viene constatato un avanzo finanziario, lo stesso può venire adoperato esclusivamente per attività di competenza dell'Associazione.

Art. 40

L'Associazione può avere degli sponsor. Questi sono persone fisiche e giuridiche che sono di supporto materiale o di altro genere all'Associazione. Gli sponsor possono partecipare alle sedute dell'Assemblea dei soci senza però avere diritto di voto.

Art. 41

L'Associazione può possedere beni mobili e immobili. Detti beni devono essere evidenziati nel libro d'inventario.

2. Disponibilità dei mezzi finanziari e materiali

Art. 42

(1) L'Associazione ha il proprio conto corrente presso l'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i pagamenti, filiale di Isola.

(2) L'Associazione dispone dei mezzi finanziari in conformità dei programmi e piani finanziari annui approvati dall'Assemblea dei soci. Il Conto consuntivo dell'Associazione viene messo in dibattito e approvazione annualmente alla seduta ordinaria dell'Assemblea dei soci.

(3) I beni mobili dell'Associazione possono essere acquistati o alienati in base a delibera del Comitato direttivo. I beni immobili dell'Associazione possono venire acquistati o alienati esclusivamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

(4) Il patrimonio dell'Associazione non può venire suddiviso tra i suoi soci.

3. Documenti finanziari

Art. 43

(1) La gestione finanziaria e materiale dell'Associazione viene espletata in conformità del Regolamento sulla gestione finanziaria e materiale dell'Associazione e in conformità delle norme vigenti nel campo in questione.

(2) L'anzidetto regolamento contempla anche le modalità di evidenziazione dei dati riguardanti la gestione finanziaria dell'Associazione, che devono essere conformi agli standard di contabilità per le Associazioni.

(3) I documenti finanziari e materiali dell'associazione vengono firmati dal presidente e dal segretario della medesima.

(4) Ogni socio ha diritto di visione sulla documentazione e sulla gestione finanziaria e materiale dell'Associazione.

VIII. ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E LASCITO DEL PATRIMONIO

Art. 44

L'Associazione può cessare la propria attività nei seguenti casi:

- *su decisione dell'Assemblea dei soci, se per l'estinzione votano 2/3 dei soci presenti;*
- *in conformità delle leggi vigenti.*

Art. 45

In caso di cessazione di attività, il patrimonio dell'Associazione passa in amministrazione all'organizzazione costituita in conformità della legge di cui al preambolo che eredita i fini e l'attività dell'Associazione. I mezzi derivanti da finanziamenti pubblici vengono restituiti ai relativi finanziatori.

IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE

Art. 46

(1) L'iniziativa per le modifiche e integrazioni al presente statuto può essere proposta:

- *dai soci dell'Associazione;*
- *dal Comitato direttivo dell'Associazione;*

- *dal Comitato di controllo dell'Associazione.*

(2) Le modifiche e integrazioni a questo statuto vengono approvate con i 2/3 dei voti dei soci presenti alla sessione dell'Assemblea dei soci.

Art. 47

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e dopo la registrazione dello stesso presso la competente istituzione.

IL SEGRETARIO:
Danilo Božič

La PRESIDENTE:
Astrid Brenko